



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- [protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it](mailto:protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it)

**COPIA**  
PER USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINA GENERALE N. 38

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA  
N° 12 del 18-02-2021

**OGGETTO:** Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2021

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000.

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011.

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001.

**Visto** lo statuto comunale.

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

**Visto** il regolamento comunale di contabilità.

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni.

**Visto** il decreto n. 3 di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio.

**Rilevato** che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono*

*individuare le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”.*

**Visto** il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni?*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006.

**Vista** la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni?*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020.

**Visto** l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

*“3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.*

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Capitignano appartiene alla fascia demografica A (popolazione al 31.12.2019: n. 637 abitanti).

**Rilevato che:**

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 29,50 % (A);
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 33,50 % (B);

**Verificato** che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2017-2019 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2019, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Capitignano è pari al 29,50 %, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1).

**Preso atto** che tale valore è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità (A).

**Rilevato** quindi che per l'anno 2021 il tetto massimo teorico della spesa di personale individuato secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 è pari a € 485.678,30 individuato ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 17/03/2020 a mente del qual: *“A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.”*

**Considerato** che in sede di applicazione come disposto dall'art. 5 comma 1: “

*1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:*

Tabella 2

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
DA	A	2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%

2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

**Considerato altresì** ai sensi del successivo comma 2 art. 5: *“Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.”.*

**Precisato che:**

- i restanti assunzionali dell'ente sono pari a € 137.634,62, considerando le cessazioni avvenute dal 2008, ovvero le cessazioni di seguito elencate:

n. posizione cessate	categoria
2	D5
1	B4
1	B7

- parte della capacità assunzionale sopra indicata, è stata utilizzata per il reintegro di numero 2 (due) unità di categoria B1, ovvero per una somma pari a € 51.694,66, ne deriva quindi una capacità assunzionale residuale pari a € 85.939,96.

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 7 comma 1: *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”*, che il limite di spesa potenziale massima del comune di Capitignano, ai sensi dell'art.1 comma 557 e s.s della L.296/1996 e delle predette Linee guida della Funzione pubblica dell'8.5.2018, è pari a € **327.954,96** e che il limite di spesa per le assunzioni flessibili di cui all'art.9 comma 28 del D.L 78/2010 è di € **20.945,26**. Tali importi si rilevano dall'attestazione del Responsabile Servizio Finanziario *“Attestazione limiti spesa personale”* di cui all'Allegato 1 al presente atto.

**Visto** il prospetto: All. 2): *Calcolo del limite di spesa per assunzioni;*

**Visto** il prospetto allegato 3: calcolo del limite di spesa ai sensi dell'art. 1 comma 562 L. 2006 n. 296;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il D.M. 17 marzo 2020;

**Visto** l'art. 57, c. 3-septies, D.L. n. 104/2020;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

- 1) **di rilevare** che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e come dettagliatamente esposto in premessa, il valore della soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni nel 2021 al Comune di Capitignano è pari al 29,50 %, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1);
- 2) **di prendere** atto che tale valore è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);
- 3) **di dichiarare** pertanto che il tetto massimo della spesa di personale per l'anno 2021 è pari a € 485.678,30, come risulta dal prospetto all. 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il dipendente Dr. Fabio Laurenzi;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale nonché al Sindaco, all'Assessore al personale e al Segretario comunale, per quanto di competenza.

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 19-02-2021  
pubblicazione n. 78  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 19-02-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO  
F.to Dott. Fabio Laurenzi

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 19-02-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO  
Dott. Fabio Laurenzi

---

